

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

BONUS VACANZE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	BONUS VACANZE
Norma legislativa	Art. 176 DL n. 34/2020
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	20%
Rigo della Dichiarazione	RP 83 Codice 3
Rigo del Modello 730	E 83 Codice 3

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Giustificativo della spesa sostenuta.

L'art. **176 del cosiddetto decreto Rilancio** ha introdotto il **Bonus Vacanze** offrendo **un contributo fino 500 euro** da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Può essere richiesto dal **1° luglio al 31 dicembre 2020** e **fruito fino al 30 giugno 2021** (il termine per l'utilizzo è stato prorogato dal DL n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto decreto "Ristori").

Con il **codice credito "3"** deve essere **indicato il 20% della spesa sostenuta** nei limiti del credito d'imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell'importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell'importo pagato.

L'importo deve essere indicato se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato.

L'importo massimo della detrazione spettante è indicato nell'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "Cassetto fiscale" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, **la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi**, né chiesta a rimborso.

Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all'Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l'importo



della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell'importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato).

L'ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100.

